

**DELIBERAZIONE 30 MARZO 2017
201/2017/R/EEL**

**ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER LA REINTEGRAZIONE DEI COSTI DI
GENERAZIONE DELLE UNITÀ ESSENZIALI PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA ELETTRICO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 30 marzo 2017

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche e integrazioni, nonché i relativi provvedimenti applicativi;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/eel (di seguito deliberazione 342/2016/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 459/2016/E/eel (di seguito deliberazione 459/2016/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 6 settembre 2016, 477/2016/E/eel (di seguito deliberazione 477/2016/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2016, 803/2016/R/eel (di seguito deliberazione 803/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2016, 815/2016/R/eel (di seguito deliberazione 815/2016/R/eel);
- il provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito: Agcm) 29 settembre 2016, 26176, caso A498A (di seguito: provvedimento 26176);
- il provvedimento dell'Agcm 1 marzo 2017, 26421, caso A498A (di seguito: provvedimento 26421);

- la comunicazione dell'Agcm del 17 marzo 2017, prot. Autorità 10470 in pari data (di seguito: comunicazione 17 marzo 2017).

CONSIDERATO CHE:

- con le deliberazioni 342/2016/E/eel e 459/2016/E/eel, l'Autorità ha avviato procedimenti per l'adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95 e dell'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volte a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all'ingrosso dell'energia e del mercato per il servizio di dispacciamento, suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull'andamento dei mercati energetici;
- i procedimenti *ex* deliberazioni 342/2016/E/eel e 459/2016/E/eel hanno, tra l'altro, ad oggetto l'impianto Brindisi Sud di Enel Produzione S.p.a. (di seguito: Enel Produzione);
- con la deliberazione 477/2016/E/eel, ai sensi dell'articolo 2, comma 33, della legge 481/95, l'Autorità ha segnalato all'Agcm, per gli interventi di propria competenza, dati e informazioni sulla potenziale violazione della normativa in materia di diritto della concorrenza da parte degli utenti del dispacciamento, titolari di unità abilitate, individuati nella Tavola 2, allegata alla deliberazione 342/2016/E/eel;
- a seguito della segnalazione dell'Autorità, l'Agcm, con il provvedimento 26176, ha disposto l'avvio di un'istruttoria, nei confronti, tra le altre, della società Enel Produzione, per accertare l'esistenza di una possibile violazione della normativa antitrust con riferimento alle strategie di offerta dell'impianto Brindisi Sud adottate dal relativo utente del dispacciamento (di seguito: procedimento A498A);
- la capacità afferente l'impianto Brindisi Sud è stata inserita da Terna nell'elenco degli impianti essenziali *ex* deliberazione 111, valido per l'anno 2017, ai sensi del comma 63.1, della medesima deliberazione;
- in data 29 dicembre 2016, l'Autorità:
 - ha determinato l'importo del corrispettivo unitario di cui all'articolo 45 della deliberazione 111 per l'anno 2017, tenendo conto, tra l'altro, della quota degli oneri relativi all'anno 2017, che si prevedeva di erogare entro il medesimo anno (deliberazione 815/2016/R/eel);
 - ha rimandato a successivo provvedimento le proprie valutazioni in merito all'istanza di ammissione al regime di reintegrazione dei costi avanzata da Enel Produzione per l'impianto Brindisi Sud, al fine di proseguire l'attività istruttoria sulla predetta istanza in collaborazione con l'Agcm (deliberazione 803/2016/R/eel);
- nell'ambito del procedimento A498A, l'Agcm ha disposto, con il provvedimento 26421, la pubblicazione, ai fini del *market test*, degli impegni presentati da Enel Produzione e che, con la comunicazione 17 marzo 2017, ha trasmesso, all'Autorità, la versione integrale dei citati impegni, che potrebbero determinare, con riferimento

agli oneri relativi all'anno 2017, una contrazione della quota erogata entro il medesimo anno.

RITENUTO OPPORTUNO:

- adeguare il corrispettivo di cui all'articolo 45, della deliberazione 111, alle esigenze di gettito previste per l'anno 2017, aggiornate per tenere conto, in termini previsivi, di quanto sopra considerato

DELIBERA

1. di apportare, a decorrere dall'1 aprile 2017, la seguente modifica alla deliberazione 111:
 - la Tabella 7 è sostituita dalla seguente tabella:

“Tabella 7

Corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ammesse alla reintegrazione dei costi (articolo 45)	F1	F2	F3
Centesimi di €/kWh	0,1092	0,1092	0,1092

”

2. di pubblicare la presente deliberazione, nonché la deliberazione 111, come risultante dalle modifiche di cui al presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

30 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni